

(N. 1073)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1950

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone, per lo svolgimento dei propri compiti, di materiale automobilistico e di natanti di diversa specie, in relazione alle varie esigenze di impiego nei relativi, molteplici servizi di istituto.

Tale materiale, in parte in uso da vari anni, è costituito con forniture di diversa provenienza e con l'utilizzazione di automezzi pervenuti all'Amministrazione quali residuati di guerra; situazione questa che non si concilia con le esigenze di una perfetta efficienza del materiale suddetto, mentre, per quanto concerne gli automezzi di provenienza alleata,

è altresì da considerare che la mancanza dei relativi pezzi di ricambio rende quanto mai difficile di sopperire al loro logorio.

Allo scopo di assicurare un regolare impiego del predetto materiale automobilistico e di evitare che la mancata tempestiva adozione delle occorrenti provvidenze possa in prosieguo determinare gravi difficoltà nel funzionamento dei propri servizi, l'Amministrazione della pubblica sicurezza si trova, pertanto, nella urgente necessità di addivenire alle indispensabili sostituzioni nel materiale anzidetto, in modo da poter garantire in ogni circostanza la sua rispondenza alle gravi e continue esi-

genze cui l'Amministrazione stessa è chiamata a provvedere.

Il Ministero del tesoro, attese le eccezionali esigenze imposte alla situazione prospettata, ha, a tal uopo, dato il suo benestare alla con-

cessione di un fondo di lire 5 miliardi, da erogare in cinque esercizi finanziari a cominciare da quello 1950-51, ed ha dato la propria adesione all'unito disegno di legge, con cui viene autorizzata la spesa suindicata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la rinnovazione del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-51 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.